

COMUNE DI PALMARIGGI

PROVINCIA DI LECCE

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ART. 29 DELLO STATUTO COMUNALE: RAPPORTI CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

SOMMARIO

Capo I (Finalità ed ambito di applicazione)

- Art.1 (Oggetto)
- Art. 2 (Sezioni tematiche)

Capo II (Elenco delle associazioni)

- Art.3 (Iscrizione nell'elenco)

Capo III (Indirizzi e criteri)

- Art. 4 (Indirizzi del Consiglio comunale)
- Art. 5 (Criteri)
- Art. 6 (Casi particolari)

Capo IV (Procedimento per la concessione dei benefici)

- Art. 7 (Modalità di presentazione della domanda)
- Art. 8 (Esame della domanda)
- Art. 9 (Consuntivo)
- Art. 10 (Decadenza)

Capo V (Disposizioni particolari in materia di beni patrimoniali)

- Art. 11 (Individuazione dei beni)
- Art. 12 (Presentazione della domanda)
- Art. 13 (Istruttoria ed assegnazione)
- Art. 14 (Durata della convenzione)
- Art. 15 (Doveri dell'assegnatario)

Capo VI (Disposizioni finali e transitorie)

- Art. 16 (Forme di pubblicità)
- Art. 17 (Disposizione transitorie)

Capo I
(Finalità ed ambito di applicazione)

Art.1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di beni immobili ad associazioni od organismi privati, anche nel volontariato, in ottemperanza all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e in applicazione dell'art. 29 dello statuto comunale.
2. I contributi ad enti, associazioni o altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario.
3. L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche è disciplinata dalle specifiche norme di legge e di regolamento.

Art. 2
(Sezioni tematiche)

1. L'elenco delle associazioni o di altri organismi privati, istituito dall'art. 29 dello Statuto, ai fini dell'erogazione di forme di sostegno di cui al presente regolamento, è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche :
 - a) attività sociosanitarie;
 - b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - c) educazione;
 - d) attività culturali;
 - e) tutela ambientale e protezione civile;
 - f) attività ricreative e sportive.

Capo II
(Elenco delle associazioni)

Art.3
(Iscrizione nell'elenco)

1. Le associazioni e gli altri organismi privati, con sede in Palmariaggi, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente art. 2, indicando una o più sezioni tematiche e presentando idonea documentazione. Non possono essere iscritti i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati, le associazioni che prevedono il trasferimento della qualità di associato.
2. Per la richiesta di iscrizione è necessaria la presentazione, attraverso un apposito modulo di una dichiarazione avente data certa, dalla quale, in applicazione al comma precedente, risultino :
 - a) le finalità sociali e senza fine di lucro; dove l'oggetto principale sia lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati dalle sezioni tematiche di cui al precedente art. 2;
 - b) la sede legale;
 - c) il divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci e amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa;
 - d) la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo, di cui all'art.2532 del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci e i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi;
 - e) la presenza, ovvero la dichiarazione con relativa illustrazione che da almeno 1 anno l'organizzazione sta svolgendo attività proprie sul territorio.;
 - f) composizione degli organi statutari.

Alla domanda vanno allegati l'atto costitutivo e/o lo statuto delle organizzazioni registrati, se del caso, a termini di legge.

3. L'ufficio affari generali cura l'aggiornamento dell'elenco.

4. L'approvazione dell'elenco è di competenza della Giunta, che vi provvede entro trenta giorni dalla chiusura del bando per la prima formazione dell'elenco. La gestione dell'elenco è a carico dell'ufficio affari generali. Va prevista la cancellazione dall'elenco delle associazioni che, nonostante diffida, non abbiano presentato entro sessanta giorni la documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo. Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco.

6. L'iscrizione all'elenco consente l'uso gratuito per riunioni e incontri, su richiesta motivata, delle sale comunali, escluse le utenze e la guardiania

Capo III (Indirizzi e criteri)

Art. 4 (Indirizzi del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio Comunale può stabilire, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno, individuando l'ammontare delle risorse destinate ai settori medesimi.

Art. 5 (Criteri)

1. Per l'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, fermo quanto disposto al precedente art. 4, deve sussistere almeno uno dei seguenti criteri:

- a) che l'iniziativa o l'attività rientri nei settori individuati prioritariamente dal Consiglio Comunale;
- b) che l'attività o l'iniziativa si caratterizzi per l'originalità e la rilevanza nell'ambito dei settori prioritari;
- c) che l'attività o l'iniziativa presentate intervengano in un contesto che, per una specifica e contingente situazione, si caratterizzi come una forte emergenza sociale, sanitaria, ambientale, culturale.

2. Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una attività o iniziativa determinata può raggiungere il 100% del sostegno richiesto e deve essere erogato in tempi che consentano l'adeguata realizzazione delle medesime.

Art. 6 (Casi particolari)

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti privati, associazioni e comitati, non inclusi nell'elenco di cui al precedente art.3, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la comunità o che abbiano rilievo di carattere nazionale.

2. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì in casi particolari, adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali.

Capo IV (Procedimento per la concessione dei benefici)

Art. 7 (Modalità di presentazione della domanda)

1. Le associazioni e gli altri organismi privati iscritti nell'elenco, nell'ambito degli indirizzi di cui al precedente art. 4, possono presentare progetti e proposte, esplicitando le finalità dell'intervento e i criteri di riferimento, la descrizione dell'iniziativa o delle attività, i costi previsti e le forme di sostegno richiesti al Comune, gli eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati, reso conto economico o, se tenuti alla presentazione, il bilancio dell'anno precedente e il nominativo del delegato alla riscossione ed alla firma della convenzione, quando prevista.

Art. 8 (Esame della domanda)

1. Le domande per ottenere i contributi, servizi, concessioni di strutture, beni strumentali, redatte secondo le modalità indicate al precedente art.7, devono pervenire almeno trenta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa o alle necessità di regolare il funzionamento del servizio. Ad essa viene data risposta entro i successivi trenta giorni specificando la ragione dell'accoglimento o del diniego.

2. Le domande, presentate su apposito modulo, vanno indirizzate al Sindaco.

3. La concessione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, è disposta dalla Giunta e dal Responsabile del Settore, secondo le rispettive competenze e nei limiti di stanziamenti definiti. Con l'atto di concessione, sentite la/le associazioni richiedenti il sostegno, viene quantificata l'erogazione, anche se non riferita a contributi di carattere finanziario. È esclusa ogni forma di accollo da parte del Comune relativa al pagamento di utenze.

4. La concessione di contributi, servizi, strutture, beni strumentali, di cui al presente regolamento, per iniziative non occasionali, è disciplinata da apposite convenzioni, che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai cinque anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso. La durata

delle convenzioni sopra indicate può essere anche superiore ai cinque anni, nei casi di cui al successivo art. 15, comma 1.

5. Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.

Art. 9 (Consuntivo)

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data predetta, il soggetto beneficiario deve presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute.

Art. 10 (Decadenza)

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato;
- b) non venga presentata la documentazione prescritta al precedente art. 9, in particolare per quanto attiene al consuntivo;
- b) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Capo V (Disposizioni particolari in materia di beni patrimoniali)

Art. 11 (Individuazione dei beni)

1. I beni immobili per la finalità di cui all'art.1 vengono individuati dalla Giunta sulla base di un censimento delle disponibilità, redatto annualmente in occasione della discussione consiliare sul bilancio preventivo.

2. L'amministrazione comunale favorisce e promuove la ricerca di "case comuni" per più associazioni, con lo scopo di:

- a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili;
- b) favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione.

Art. 12 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di utilizzazione di immobile, redatta secondo le modalità di cui al precedente art. 7, va presentata, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'ufficio affari generali, con l'indicazione del canone proposto e della durata richiesta per l'utilizzazione.

2. È consentita la presentazione di una domanda congiunta da parte di due o più associazioni che svolgano, in tutto o in parte, iniziative o attività comuni.

Art.13 (Istruttoria ed assegnazione)

1. Sulla base delle istruttorie redatte dal settore competente, l'assegnazione è decisa entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

2. L'assegnazione di beni immobili ai soggetti che perseguono finalità di carattere sociale è conferita in corrispettivo di un canone, inferiore al valore di riferimento il cui ammontare è commisurato in relazione ai criteri previsti dal precedente art. 5 e percentualmente così determinato: canone pari al 40% del valore di riferimento per chi rientra in uno dei criteri dell'art.5, ulteriore 10% di riduzione per ogni criterio aggiuntivo fino al comodato gratuito per chi rientra in tutti i criteri di cui all'art 5 del presente regolamento. La Giunta può concedere il comodato gratuito, con deliberazione motivata, per particolari situazioni.

3. I consumi (gas, luce, acqua, riscaldamento, ecc...), nonché l'ordinaria manutenzione sono a carico dell'utilizzatore.

5. A conclusione delle procedure di assegnazione, l'elenco degli immobili eventualmente non assegnati viene comunicato alle associazioni che hanno presentato domanda e siano rimaste escluse e queste, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, possono richiederne l'assegnazione. L'assegnazione viene disposta in base a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 14 (Durata della convenzione)

1. L'utilizzazione del bene immobile è disciplinata da apposita convenzione di durata comunque non superiore a quattro anni, salvo in casi diversi disciplinati dalle leggi vigenti, è sottoposta a verifica dopo due anni ed è rinnovabile esclusivamente con atto espresso della Giunta congruamente motivato, in relazione al permanere delle condizioni che hanno giustificato la convenzione.

2. Onde facilitare la conservazione ed il miglioramento del patrimonio pubblico, può essere pattuita una durata superiore della convenzione o una proroga della medesima nel caso di effettuazione, in costanza di rapporto, di opere di consistente manutenzione straordinaria, il cui costo sia sopportato in tutto o in parte rilevante dall'assegnatario. La durata può essere, altresì, maggiore di quella sopra indicata, nel caso in cui l'opera di consistente manutenzione straordinaria, o, addirittura, di nuova edificazione sia stata effettuata nel passato, in tutto o in parte, da parte dell'assegnatario.

3. In caso di rinnovo della convenzione il corrispettivo economico dovuto all'Amministrazione deve essere ricalcolato sia in relazione all'indice ISTAT, che ai criteri di cui al precedente art. 5.

Art. 15 (Doveri dell'assegnatario)

1. L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene con le modalità e secondo le finalità indicate nella convenzione, restituendolo al Comune alla scadenza stabilita, senza necessità di preventivo atto di disdetta.

2. La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione comunale per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo alla decadenza de iure dalla convenzione, ferma ogni tutela dell'Amministrazione per il recupero degli importi maturati.

3. Costituisce altresì causa di decadenza l'utilizzo del bene per finalità diverse da quelle riportate nell'atto di convenzione o la fruizione, anche parziale, del bene stesso da parte di diverso utilizzatore.

4. L'assegnatario presenta annualmente al settore comunale una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo alla utilizzazione del bene assegnato. Il settore comunale può richiedere dati ed informazioni sulla utilizzazione stessa.

5. Nel caso che una Associazione assegnataria si trovasse nell'obbligo, per motivi temporanei e straordinari, di liberare l'immobile per lavori di manutenzione o ristrutturazione l'ente pubblico favorirà, allo scopo di continuare l'attività della stessa, il reperimento ed il sostegno ad una idonea sistemazione provvisoria.

Capo VI (Disposizioni finali e transitorie)

Art. 16 (Forme di pubblicità)

1. Alla fine di ogni esercizio, i dati relativi ai contributi, sussidi, beni strumentali, strutture concesse nell'anno, dovranno essere indicati nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica previsto dal D.P.R. n. 118 del 07/04/2002.

Art. 16 (Disposizioni transitorie)

1. Gli Uffici preposti e la Giunta daranno avvio agli adempimenti di cui ai precedenti artt. 3 e 12, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.